



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo	Giudice relatore

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 228 dell'anno 2023 depositato da:

**D'ANGELO MARCO** (C.F. DNGMRC78H08F839K) residente in Orta Di Atella (CE) alla via Alessandro Scarlatti n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno (C.F. BNGLGU68E12A512B), in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Armando Diaz n. 112;

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Marco D'Angelo ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto l'istante risiede in Orta di Atella, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale.

Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, il ricorrente possiede lo *status* di sovraindebitato.

L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il "*sovraindebitamento*" come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non*



*assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.*

Il sovraindebitato non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, sebbene parte della debitoria derivi dall’esercizio di attività di impresa della ditta individuale Mada Plast di D’Angelo Marco: questa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 09/11/2015, dunque da anni l’istante non svolge più alcuna attività di impresa.

Sul piano dei presupposti oggettivi, il debitore versa in stato di crisi. L’OCC ha accertato una complessiva debitoria di € 195.058,62, a fronte di un reddito mensile medio che nel 2022 ha stimato in € 1.979,15, sul quale gravano le spese di sostentamento del nucleo familiare. Le obbligazioni contratte appaiono sproporzionate anche rispetto al patrimonio prontamente liquidabile, attesa l’assenza di cespiti immobiliari.

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l’apertura della procedura richiesta.

Nella loro relazione i gestori della crisi, avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti, hanno attestato la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata dal debitore per la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L’opportunità di individuare un unico professionista per la gestione della procedura costituisce giustificato motivo per la conferma di un solo gestore nell’incarico di liquidatore ai sensi dell’art. 270 co. 2 lett. b) CCII, privilegiando criteri di prossimità territoriale.

### **DICHIARA**

l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MARCO D’ANGELO, nato a Napoli in data 08/06/1978 (C.F. DNGMRC78H08F839K);

### **NOMINA**

Giudice delegato: dott.ssa Maria De Vivo.

Liquidatore: avv. avv. Francesca Romana Capezzuto.

### **ORDINA**

ai debitori il deposito entro sette giorni dell’elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;



**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ORDINA**

altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.

*Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20 settembre 2023*

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo Petruzzello